



# COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

C.A.P. 95014 - Partita IVA n. 00468980875

AREA III ATTIVITÀ TECNICHE

Allegato alla Proposta di Deliberazione III Area per il Consiglio Comunale n° 3 del 24 MAR. 2016  
approvata con Deliberazione C.C. n° 12 del 23-02-2017

## -RELAZIONE TECNICA ADEGUAMENTO ONERI CONCESSORI ANNO 2016-

### INDICE

#### 1.0 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

- 1.1 Costo urbanizzazioni primaria e secondaria
- 1.2 Calcolo oneri urbanizzazione INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
- 1.3 Calcolo oneri urbanizzazione INSEDIAMENTI ARTIGIANALI
- 1.4 Calcolo oneri urbanizzazione INSEDIAMENTI COMMERCIALI
- 1.5 Calcolo oneri urbanizzazione INSEDIAMENTI TURISTICI
- 1.6 Calcolo oneri urbanizzazione CAPPELLE CIMITERIALI

#### 2.0 - COSTO DI COSTRUZIONE

- 2.1 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
- 2.2 INSEDIAMENTI NON RESIDENZIALI

#### 3.0 - RECUPERO EDILIZIO

#### 4.0 - INSEDIAMENTI AGRICOLI

#### 5.0 - CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO

#### 6.0 - RATEIZZAZIONI E RIDUZIONI

#### 7.0 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER ISTANZE DI RINNOVO E DI COMPLETAMENTO OPERE AUTORIZZATE

#### 8.0 - TITOLO ABILITATIVO A CESSIONE GRATUITA

#### 9.0 - SANZIONI PER RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI

~~~~~

### 1.0 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

La determinazione degli oneri è rapportato al costo delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria conformemente a quanto indicato nella Circ. ARTA 31/5/1977 (S.O. GURS n. 26/1977) che di seguito vengono riportati.

Non essendo stato pubblicato alcun nuovo prezzario regionale gli importi dei costi di urbanizzazione per l'anno 2016 rimangono invariati rispetto a quelli riportati nella Delibera C.C. n° 8/2015 relativa all'aggiornamento oneri di urbanizzazione 2015.

## 1.1 Costo urbanizzazioni primaria e secondaria

Vengono di seguito riportate le tabelle con i prospetti relativi al costo delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria utili per la quantificazione degli oneri.

**TABELLA 1**

### COSTI UNITARI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

| Opere strutturali                | Costo anno 2016  |
|----------------------------------|------------------|
| Attrezzature scolastiche         | €/mc 190,35      |
| Attrezzature di interesse comune | €/mc 134,81      |
| Verde attrezzato                 | €/mq 40,62       |
| Rete stradale                    | €/mq 73,13       |
| Impianti sportivi di quartiere   | €/mq 85,94       |
| Parcheggi                        | €/mq 69,60       |
| Condotta fognaria principale     | €/ml 205,43      |
| Condotta fognaria secondaria     | €/ml 145,71      |
| Rete idrica                      | €/n. ab 669,41   |
| Rete elettrica                   | €/n. ab. 62,16   |
| Pubblica illuminazione           | €/Kw/ab 3.002,25 |
| Rete gas metrano                 | €/ml 200,09      |

## 1.2 Calcolo oneri urbanizzazione INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

**TABELLA 2**

| DETERMINAZIONE INCIDENZA<br>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA                    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Verde attrezzato                                                                | mq 4,00 x €/mq 40,62 = € 162,48           |
| Rete stradale                                                                   | mq 9,00 x €/mq 73,13 = € 658,17           |
| Parcheggi                                                                       | mq 2,50 x €/mq 69,60 = € 174,00           |
| Condotta fognaria principale                                                    | ml 0,24 x €/ml 205,43 = € 49,30           |
| Condotta fognaria secondaria                                                    | ml 0,36 x €/ml 145,71 = € 52,46           |
| Rete idrica                                                                     | n. ab. 0,25 x €/n. ab 669,41 = € 167,35   |
| Pubblica illuminazione                                                          | Pl/ab 0,078 x €/Kw/ab 3.002,25 = € 234,18 |
| Rete gas metrano                                                                | ml 2,50 x €/ml 200,09 = € 500,23          |
| <b>Per ogni abitante da insediare per 100 mc di costruzione Tot. € 1.998,17</b> |                                           |

L'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria per ogni mc di costruzione residenziale è quindi di € 19,98.

**TABELLA 3**

| DETERMINAZIONE INCIDENZA<br>OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Attrezzature scolastiche                                                        | mc 6,36 x €/mc 190,35 = € 1.210,63 |
| Attrezzature di interesse comune                                                | mc 2,85 x €/mc 134,81 = € 384,21   |
| Impianti sportivi di quartiere                                                  | mq 5,00 x €/mq 85,94 = € 429,70    |
| Verde di quartiere                                                              | mq 6,00 x €/mq 40,62 = € 243,72    |
| <b>Per ogni abitante da insediare per 100 mc di costruzione Tot. € 2.268,26</b> |                                    |

L'incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria per ogni mc di costruzione residenziale è quindi di € 22,68.

L'incidenza delle opere di urbanizzazione per ogni mc di costruzione residenziale, ad esclusione degli interventi in z.t.o. "C", è pertanto di €/mc 19,98 + €/mc 22,68 = €/mc 42,66.

In considerazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a cura e spese dei lottizzanti, per gli interventi edilizi da realizzare all'interno delle zone territoriali omogenee "C" l'incidenza per ogni mc di costruzione residenziale è pertanto di €/mc 22,68.

Ai sensi dell'art. 13 lett. b) della L.R. n. 70 del 18/4/1981 per il Comune di Giarre deve applicarsi una percentuale non inferiore al 22,50%. Applicando una aliquota del 60% si otterrà:

**INSEDIAMENTI RESIDENZIALI IN Z.T.O. DIVERSE DALLE ZONE "C"**

**ONERI URBANIZZAZIONE: €/mc 42,66 x 0,60 = €/mc 25,60**

**INSEDIAMENTI RESIDENZIALI IN Z.T.O. "C"**

**ONERI URBANIZZAZIONE: €/mc 22,68 x 0,60 = €/mc 13,61**

### 1.3 Calcolo oneri urbanizzazione INSEDIAMENTI ARTIGIANALI

**TABELLA 4**

| DETERMINAZIONE INCIDENZA OPERE DI URBANIZZAZIONE |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aree per spazi pubblici: 10% di mq 1000 = mq 100 | mq 100 x € 14,97 = € 1.497,36      |
| Parcheggi: 40% di mq 1000 = mq 40                | mq 40 x € 69,60 = € 2.784,00       |
| Verde pubblico: 40% di mq 1000 = mq 40           | mq 40 x € 40,62 = € 1.624,80       |
| Attrezzature interesse comune: mc 50             | mc 50 x 134,81 = € 6.740,50        |
| Aree per viabilità: mq 250                       | mq 250 x € 15,01 = € 3.752,50      |
| Rete stradale: mq 250                            | mq 250 x € 73,13 = € 18.282,50     |
| Rete fognaria-condotta principale: ml 25         | ml 25 x € 205,43 = € 5.135,75      |
| Rete fognaria-condotta secondaria: ml 20         | ml 20 x € 145,71 = € 2.914,20      |
| Rete idrica: ml 45                               | ml 45 x € 669,41 = € 30.123,45     |
| Pubblica illuminazione                           | n. 1 Pl x € 3.002,25 = € 3.002,25  |
| Rete gas metano: ml 10                           | ml 10 x € 200,09 = € 2000,90       |
| Rete elettrica per uso civile e industriale      | a totale carico del concessionario |
| <b>Totale per mq 1000</b>                        |                                    |
| <b>€ 77.858,21</b>                               |                                    |

Applicando il coefficiente di riduzione di 0,85 riferito alla superficie unitaria di costruzione artigianale si ottiene: 0,85 x €/mq 77,86 = €/mq 66,18.

L'incidenza delle opere di urbanizzazione per ogni mq di costruzione artigianale è quindi di €/mq 66,18.

Ai sensi dell'art. 13 lett. i) della L.R. n. 70 del 18/4/1981 per il Comune di Giarre deve applicarsi una percentuale non inferiore al 15%. Applicando una aliquota del 15% si otterrà:

**ONERI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTI ARTIGIANALI: €/mq 66,18 x 0,15 = €/mq 9,93**

### 1.4 Calcolo oneri urbanizzazione INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Viene applicato lo stesso importo degli oneri di urbanizzazione ai mq degli insediamenti artigianali aumentato del 7%. Pertanto:

**ONERI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTI COMMERCIALI: €/mq 9,93 + (€ 9,93 x 0,07) = €/mq 10,63**

## 1.5 Calcolo oneri urbanizzazione INSEDIAMENTI TURISTICI

Il contributo sulle opere di urbanizzazione è rapportato al costo delle urbanizzazioni primaria e secondaria determinato per gli insediamenti residenziali.

Pertanto l'incidenza delle opere di urbanizzazione per ogni mq di insediamento turistico è di € 42,66

Ai sensi dell'art. 13 lett. b) della L.R. n. 70 del 18/4/1981 per il Comune di Giarre deve applicarsi una percentuale non inferiore al 25%. Applicando una aliquota del 30% si otterrà:

**ONERI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTI TURISTICI: € /mc 42,66 x 0,30 = € /mc 12,80**

## 1.6 Calcolo oneri urbanizzazione CAPPELLE CIMITERIALI

Considerato che anche la costruzione di cappelle cimiteriali rientra tra le tipologie edilizie per le quali è necessario il rilascio di concessione edilizia, quindi sempre subordinata all'osservanza delle modalità previste dagli artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di seguito si procederà al corrispondente calcolo degli oneri di urbanizzazione tenendo conto delle seguenti opere di urbanizzazione realizzabili all'interno delle aree cimiteriali i cui costi unitari sono riportati in Tabella 2:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verde attrezzato       | € 1,62  |
| Pubblica illuminazione | € 2,34  |
| Rete stradale          | € 6,58  |
| Rete idrica            | € 1,67  |
| Parcheggi              | € 1,74  |
| Condotta fognaria      | € 1,02  |
| Sommano                | € 14,97 |

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 lett. b) L.R. 70/1981, viene applicato un coefficiente di riduzione non inferiore al 22,5% che nella fattispecie viene fissato pari al 60% analogamente a quanto effettuato per i fabbricati residenziali. Pertanto:

**ONERI URBANIZZAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI: € /mq 14,97 x 0,60 = € /mq 8,98**

Gli oneri di urbanizzazione determinati per l'anno 2016 per le varie tipologie di insediamenti sono riassunti nella sottostante Tabella 5:

| Tipologia interventi                          | Oneri urbanizzazione 2016 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Insedimenti residenziali</b>               | <b>€ /mc 25,60</b>        |
| <b>Insedimenti residenziali in z.t.o. "C"</b> | <b>€ /mc 13,61</b>        |
| <b>Insedimenti artigianali</b>                | <b>€ /mq 9,93</b>         |
| <b>Insedimenti commerciali</b>                | <b>€ /mq 10,63</b>        |
| <b>Insedimenti turistici</b>                  | <b>€ /mc 12,80</b>        |
| <b>Cappelle cimiteriali</b>                   | <b>€ /mq 8,98</b>         |

Il costo unitario a metro quadro dei fabbricati commerciali e artigianali viene applicato in funzione della superficie utile in cui l'attività artigianale o commerciale viene svolta.

## 2.0 - COSTO DI COSTRUZIONE

### 2.1 INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 della L.R. 24/7/1997 n. 25 e ss.mm.ii., di seguito si procederà all'aggiornamento del costo di costruzione secondo l'incremento ISTAT dell'indice costo di costruzione dal 9/2014 (indice 106,3) al 9/2015 (indice 106,9) pari a 0,6%.

**TABELLA 6**

| Tipologia interventi                | Costo di costruzione 2015<br>Delibera C.C. n° 8 del 26/2/2015 | Incremento ISTAT | Costo di<br>costruzione<br>2016 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Insedimenti<br/>residenziali</b> | €/mq 193,00                                                   | 0,6%             | €/mq 194,16                     |

### 2.2 INSEDIAMENTI NON RESIDENZIALI

Il calcolo del costo di costruzione per gli insediamenti diversi dai residenziali deve essere effettuato applicando un'aliquota percentuale sul computo metrico estimativo dei lavori da eseguire redatto e sottoscritto da professionista abilitato, applicando i prezzi del prezzario unico regionale anno 2013, ridotti del 15%.

Nella sottostante Tabella 7 vengono riportate le aliquote da applicare in relazione alle tipologie di destinazione dei fabbricati.

**TABELLA 7**

| <b>ALIQUOTE PERCENTUALI DA APPLICARSI SUL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO<br/>AI FINI DEL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE</b>                                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Costruzioni turistiche</b>                                                                                                                                                                                                                          | 3% del computo |
| <b>Costruzioni per attività direzionale e commerciale, al dettaglio e sale gioco</b>                                                                                                                                                                   | 3% del computo |
| <b>Costruzioni per attività diverse: depositi, studi professionali, poliambulatori, ambulatori e studi medici, parcheggi interrati e multipiano, attività produttive, magazzini, edifici per attività di benessere del corpo, cappelle cimiteriali</b> | 3% del computo |
| <b>Distributori di carburanti e similari</b>                                                                                                                                                                                                           | 3% del computo |
| <b>Modifica della copertura di edifici esistenti</b>                                                                                                                                                                                                   | 3% del computo |
| <b>Centri sanitari assistenziali e religiosi: case di cura, case di riposo per anziani, centri di recupero, case famiglia</b>                                                                                                                          | 3% del computo |
| <b>Centri culturali e tempo libero: cinema, teatri, biblioteche, sale convegni</b>                                                                                                                                                                     | 3% del computo |
| <b>Impianti sportivi: palestre, piscine, ecc.</b>                                                                                                                                                                                                      | 3% del computo |
| <b>Edifici per l'educazione e l'istruzione: asili nido, scuole materne, ludoteche</b>                                                                                                                                                                  | 3% del computo |
| <b>Edifici da destinare ad attività artigianali</b>                                                                                                                                                                                                    | 3% del computo |

Il costo di costruzione da versare per i fabbricati con destinazione commerciale e artigiana, determinato con le aliquote di cui alla tabella precedente, è ridotto del 50% nel caso in cui la ditta titolare dell'insediamento intraprenda una nuova attività produttiva in ambito commerciale o artigianale, con l'assunzione di almeno tre unità lavorative ciascuna con contratto di lavoro di durata almeno quinquennale.

~~~~~

### **3.0 - RECUPERO EDILIZIO**

Il recupero edilizio ai sensi dell'art. 20 della L.R. 71/1978 e della vigente normativa urbanistica, comprende i seguenti interventi:

**- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Sono esenti dagli oneri ai sensi dell'art. 9 lettera c) della L.R. 10/1977.

**- INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO**

Sono esenti dagli oneri fatta esclusione per gli interventi che prevedano il cambio di destinazione d'uso con opere.

**- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTI**

Per interventi che prevedono l'ampliamento di una costruzione esistente non sono dovuti gli oneri concessori qualora la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento sono in misura non superiore al 20%.

**- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTI IN MISURA SUPERIORE AL 20%**

Nel caso di ricostruzione o ripristino edilizio gli oneri concessori sono dovuti come per le nuove costruzioni, mentre nel caso di ristrutturazioni è dovuta solo il contributo sul costo di costruzione.

Per tutte le opere di ristrutturazione edilizia in misura superiore al 20% e qualsiasi modifica alla sagoma, posizione, dimensione, nel caso di interventi di tipo statico-strutturale, la realizzazione di cordoli perimetrali in cemento armato, sempre che non alterino le caratteristiche architettoniche originarie delle facciate e del rivestimento esterno delle stesse. In quest'ultimo caso sono dovuti gli oneri concessori, relativamente al costo di costruzione, con l'aliquota del 3% sul costo totale determinato con computo metrico estimativo, applicando i prezzi del prezzario unico regionale anno 2013, ridotti del 15%.

~~~~~

### **4.0 - INSEDIAMENTI AGRICOLI**

Gli oneri concessori non sono dovuti per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, se previsti in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 1, c. 1 del D. Leg.vo. n. 99/2004 e dell'articolo 2135 del codice civile.

Gli oneri concessori relativamente alla costruzione di fabbricati in zona territoriale omogenea "E" sono dovuti:

- per gli interventi a destinazione agricola da parte di imprese agricole non aventi la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 1, c. 1 del D. Leg.vo. n. 99/2004 e dell'articolo 2135 del codice civile.;

- per gli interventi a destinazione agricola, ancorchè realizzati in assenza di un titolo abilitativo, per i quali può essere assentita la concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001.

In tali circostanze:

- per gli insediamenti ad uso residenziale gli oneri concessori dovuti sono calcolati con gli stessi criteri ed indici utilizzati per i fabbricati di civile abitazione;
- gli insediamenti agricoli destinati ad attività lavorativa del fondo sono esentati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, mentre il costo di costruzione viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota unica del 5% sul costo a mq di superficie effettiva determinato per i fabbricati residenziali.

~~~~~

## 5.0 - CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO

La variazione della destinazione d'uso, ove consentita, è autorizzata previo conguaglio del contributo di concessione.

Nel caso di c.d.u. ove siano previsti lavori edili, è dovuto il costo di costruzione calcolato sull'ammontare dei lavori medesimi secondo la tabella sottostante:

**TABELLA 8**

IMPORTI E ALIQUOTE PERCENTUALI DA APPLICARSI AI FINI DEL CALCOLO DELL'INCIDENZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE	
Importo lavori	Costo di costruzione
Fino a € 2.000,00	Nessun versamento
Da € 2.001,00 a € 6.000,00	€ 300,00
Oltre € 6.001,00	6% del computo

Per il pagamento degli oneri concessori sul costo di costruzione secondo la sovrastante tabella i richiedenti sono obbligati a presentare computo metrico estimativo dei lavori da eseguire redatto e sottoscritto da professionista abilitato, applicando i prezzi del prezzario unico regionale anno 2013 sul quale computo verranno applicate le aliquote della suddetta tabella.

~~~~~

## 6.0 - RATEIZZAZIONI E RIDUZIONI

La rateizzazione del pagamento degli oneri concessori è così prevista:

- versamento di 1/3 al rilascio della concessione edilizia;
- versamento della quota rimanente previa garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo residuo aumentato del 40% in applicazione dell'art. 27 c. 17 L. 448/2001 come segue:
  - 1/3 entro la scadenza di dodici mesi dalla data di rilascio (e non dalla sua data di registrazione o notifica) della concessione edilizia;
  - 1/3 entro la scadenza di diciotto mesi dalla data di rilascio (e non dalla sua data di registrazione o notifica) della concessione edilizia.

Nel caso di alloggi adibiti ad abitazione con superficie netta inferiore o uguale a mq 110 che costituiscono la prima casa del richiedente la concessione, è prevista la riduzione del 50% degli oneri concessori

Gli oneri concessori da applicare saranno quelli in vigore nell'anno del rilascio della concessione edilizia e non quelli in vigore alla data della presentazione della richiesta.

In tutti i casi di demolizione e ricostruzione gli oneri concessori saranno applicati solo alla porzione eccedente il preesistente, ridotti del 50% fino al doppio di tale volume, restando quindi esentati dal pagamento degli oneri i volumi preesistenti.

Il costo di costruzione da versare per i fabbricati con destinazione commerciale e artigianale è ridotto del 50% nel caso in cui la ditta titolare dell'insediamento intraprenda una nuova attività produttiva in ambito commerciale o artigianale, con l'assunzione di almeno tre unità lavorative ciascuna con contratto di lavoro di durata almeno quinquennale.



## **7.0 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER Istanze di rinnovo e di completamento opere autorizzate**

Qualora i lavori di cui all'atto abilitante rilasciato non siano ultimati nei termini di cui alla Concessione Edilizia la stessa dovrà essere considerata decaduta.

In tal caso i lavori non ultimati saranno oggetto di nuovo atto abilitante. In tale sede si procederà ad una verifica dello stato di avanzamento dei lavori e gli oneri saranno determinati in base agli importi vigenti nell'anno di presentazione della nuova istanza.

L'importo del costo di costruzione aggiornato, calcolato secondo quanto stabilito dalla L. 28/1/1977 n. 10, sarà dovuto in misura percentuale, determinata sull'entità di lavori ancora da eseguire, risultante dalla sottostante Tabella 9 relativa alla determinazione dello stato dei lavori che sarà compilata dal progettista e/o Direttore dei Lavori e da questi sottoscritta, asseverata ed allegata alla richiesta del nuovo atto abilitante.

**TABELLA 9**

| <b>PERCENTUALE DEI LAVORI DA ESEGUIRE, ESCLUSE LE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI URBANIZZAZIONE</b>                                                               |                              |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Categoria dei lavori</b>                                                                                                                                           | <b>A<br/>incidenza<br/>%</b> | <b>B<br/>avanzamento<br/>%</b> | <b>A x B<br/>da eseguire<br/>%</b> |
| 1 - scavi e fondazioni                                                                                                                                                | 15                           |                                |                                    |
| 2 - strutture portanti verticali, orizzontali o inclinate, ecc.                                                                                                       | 40                           |                                |                                    |
| 3 - tamponamenti esterni di qualsiasi natura.<br>Nel caso di strutture esterne con pannellature prefabbricate in muratura questa voce si aggiunge a quella precedente | 12                           |                                |                                    |
| 4 - pareti divisorie interne di qualsiasi natura                                                                                                                      | 4                            |                                |                                    |
| 5 - condutture, impianti idrici e relativi scarichi e del gas                                                                                                         | 1                            |                                |                                    |
| 6 - canalizzazioni elettriche                                                                                                                                         | 1                            |                                |                                    |
| 7 - intonaci esterni o finiture similari                                                                                                                              | 4                            |                                |                                    |
| 8 - intonaci interni o finiture similari                                                                                                                              | 2                            |                                |                                    |
| 9 - pavimenti e rivestimenti                                                                                                                                          | 3                            |                                |                                    |
| 10 - infissi interni                                                                                                                                                  | 2                            |                                |                                    |
| 11 - infissi esterni                                                                                                                                                  | 8                            |                                |                                    |
| 12 - apparecchiature igienico sanitarie                                                                                                                               | 2                            |                                |                                    |
| 13 - coloritura esterna                                                                                                                                               | 3                            |                                |                                    |
| 14 - coloritura interna                                                                                                                                               | 1                            |                                |                                    |
| 15 - opere varie di finitura                                                                                                                                          | 2                            |                                |                                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                         | <b>100</b>                   |                                |                                    |



| Oneri                | Importo complessivo di cui alla L. 10/1977 | Percentuale lavori da eseguire | Contributo da pagare |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Costo di costruzione | € .....                                    | ..... %                        | € .....              |

segue Tabella 9

## 8.0 - TITOLO ABILITATIVO A CESSIONE GRATUITA

Gli oneri concessori non sono dovuti:

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 1, c.1 del D. Leg.vo n. 99/2004 e dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di localizzazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; in mancanza della convenzione la concessione sarà onerosa;
- c) per gli interventi di manutenzione straordinaria;
- d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e ampliamenti in misura inferiore al 20%;
- e) per le modifiche interne necessarie a migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
- f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- g) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi esclusivamente alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

## 9.0 - SANZIONI PER RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI

Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui sopra si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43 del D.P.R. 380/2001.

IL CAPO SERVIZIO

"Pianificazione e Controllo del Territorio"

*Dott. Geol. Silvestro Merza*



IL DIRIGENTE III Area

*Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi*